



Bruxelles, 12.12.2018
SWD(2018) 487 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento

e

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

{COM(2018) 812 final} - {COM(2018) 813 final} - {SEC(2018) 495 final} -
{SWD(2018) 488 final}

Scheda di sintesi

Valutazione d'impatto sulla proposta di trasmissione e scambio obbligatori dei dati sui pagamenti pertinenti ai fini dell'IVA

A. Necessità di intervento

Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

Il problema è la frode in materia di IVA perpetrata nel commercio elettronico. La perdita di gettito IVA sulle cessioni transfrontaliere di beni da impresa a consumatore (B2C) a livello dell'UE è stimata in circa 5 miliardi di EUR l'anno. A livello dell'UE non esistono stime sulle frodi in materia di IVA connesse alle prestazioni B2C transfrontaliere di servizi, ma soltanto prove documentate settoriali su televisione e giochi online. Senza un intervento dell'UE, con l'espansione del commercio elettronico tali perdite potrebbero aumentare. Le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico rappresentano una vera e propria sfida per le amministrazioni fiscali degli Stati membri poiché queste ultime dispongono di scarse informazioni per identificare le aziende online, in particolare quando sono stabilite in un altro paese; le informazioni necessarie ad accertare gli obblighi IVA sono in possesso di terzi (ad esempio dei prestatori di servizi di pagamento), spesso stabiliti in un'altra giurisdizione; le amministrazioni fiscali non dispongono della capacità amministrativa per trattare e scambiare tra loro l'enorme volume di informazioni necessarie al controllo e alla lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico. Le frodi IVA nel commercio elettronico influiscono negativamente sui bilanci dell'UE e degli Stati membri, sulle imprese dell'UE che operano legalmente e che subiscono la concorrenza sleale nonché sui cittadini UE poiché riducono le risorse da investire nei servizi pubblici.

Qual è l'obiettivo dell'iniziativa?

L'obiettivo generale dell'iniziativa è ridurre le perdite di gettito IVA per gli Stati membri, contribuendo così al consolidamento di bilancio all'interno dell'UE e alla creazione di condizioni di parità per le imprese dell'UE che operano legalmente e che subiscono la concorrenza sleale degli autori delle frodi. L'obiettivo specifico è ridurre le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico fornendo alle autorità fiscali strumenti efficienti ed efficaci per individuare le imprese inadempienti.

Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE?

Gli Stati membri, da soli, non hanno gli strumenti per combattere le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico che, per definizione, hanno dimensioni transfrontaliere. Le norme sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA nell'UE sono stabilite dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto; pertanto un'ulteriore iniziativa in quest'ambito dovrebbe inquadarsi in questo stesso regolamento.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?

Nello scenario di base (opzione 1) gli Stati membri dell'UE seguono metodi diversi per lottare contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico e solo alcuni di essi raccolgono dati da intermediari online. Nell'ambito dell'opzione non normativa (opzione 2), la Commissione europea aiuterà le autorità fiscali a sviluppare la loro capacità amministrativa per combattere le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico e pubblicherà linee guida al fine di rafforzare la cooperazione tra autorità fiscali e intermediari di pagamento. L'opzione normativa (opzione 3) implica la modifica del quadro giuridico dell'UE affinché i prestatori di servizi di pagamento trasmettano i dati pertinenti alle autorità fiscali; affinché le autorità fiscali 1) raccolgano i dati di pagamento ed effettuino un'analisi dei rischi per individuare i fornitori a distanza non conformi agli obblighi in materia di IVA e 2) scambino o condividano tali dati con le autorità fiscali di altri Stati membri. Nell'ambito dell'opzione normativa, sono previste diverse soluzioni tecniche alternative per consentire alle autorità fiscali di scambiare o condividere i dati di pagamento. Una soluzione comporta l'accesso automatizzato alle banche dati degli altri Stati membri, mentre le altre tre soluzioni presuppongono un archivio centrale dei dati di pagamento a livello dell'UE accessibile ai funzionari antifrode degli Stati membri. L'opzione preferita è la soluzione normativa che prevede un archivio centrale dell'UE.

Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?
18 autorità fiscali (su 23 partecipanti) sono a favore dell'opzione normativa e, in particolare, dell'archivio centrale. I prestatori di servizi di pagamento (3 su 3) sono a favore dell'opzione normativa. 38 partecipanti (su 52) alla consultazione pubblica aperta sono a favore dell'opzione normativa.
C. Impatto dell'opzione preferita
Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?
I bilanci dell'UE e degli Stati membri trarranno vantaggio dalla lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico in termini di un maggior gettito IVA. Il maggior gettito IVA rappresenta un vantaggio anche per i cittadini dell'UE, poiché le entrate pubbliche supplementari possono essere investite nei servizi pubblici. Le imprese europee che operano legalmente potranno beneficiare di una maggiore parità di condizioni. Purtroppo la consultazione con i principali portatori di interessi non ha fornito le necessarie prove quantitative.
Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?
I prestatori di servizi di pagamento dovranno far fronte a oneri e costi amministrativi al fine di comunicare i dati di pagamento alle autorità fiscali. Ciascuna amministrazione fiscale dovrà sostenere un costo una tantum pari a 7,5 milioni di EUR e costi ricorrenti pari a 2,9 milioni di EUR l'anno. La Commissione europea dovrà sostenere un costo una tantum pari a 11,8 milioni di EUR e costi ricorrenti pari a 4,5 milioni di EUR l'anno.
Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?
L'armonizzazione degli obblighi di segnalazione avrà un impatto positivo sulle PMI che forniscono servizi di pagamento le quali dovrebbero altrimenti far fronte a diverse norme e procedure di segnalazione alle autorità fiscali degli Stati membri. Infine, le PMI nel commercio elettronico e nell'economia tradizionale beneficeranno di una maggiore parità di condizioni, mentre le autorità fiscali degli Stati membri saranno in grado di identificare gli autori delle frodi in materia di IVA nel commercio elettronico.
L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?
I dati di pagamento consentiranno alle autorità fiscali di ottenere un maggior gettito IVA dalla lotta contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico. Tale impatto positivo sui bilanci nazionali è previsto a breve termine.
Sono previsti altri effetti significativi?
I dati personali saranno in parte trattati dalle autorità nazionali per combattere le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico, in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati.
D. Tappe successive
Quando saranno riesaminate le misure proposte?
La Commissione provvederà a monitorare l'attuazione del nuovo sistema per lo scambio dei dati di pagamento attraverso la relazione annuale di Eurofisc e le statistiche annuali sullo scambio di informazioni presentate dagli Stati membri. Infine, a 5 anni dall'entrata in vigore, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del sistema.